

Quesito n. 1

- 1) di chiarire ulteriormente le modalità di soddisfacimento dei requisiti da parte di ciascuno dei componenti del Raggruppamento;
- 2) qualora sia necessario associare figure professionali specifiche, nel nostro caso la figura del Geologo, che non si identifica con quelle attinenti all'Ingegneria e Architettura, ma si configurano quali competenze tecniche e professionali che richiedono differenti curriculum vitae et studiorum e differenti abilitazioni e certificazioni, si chiede di confermare che tali professionisti mandanti non siano tenuti a possedere e dichiarare i requisiti di CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE di cui al punto 6.3, lett . E) del Disciplinare di Gara.

Risposta n. 1

- 1) Come previsto dal Disciplinare di Gara “Il requisito dei servizi di punta di cui al punto 6.3, lett. E), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dal Consorzio nel complesso fermo restando che ciascun operatore economico associato o consorziato dovrà essere in possesso del requisito con riferimento alle prestazioni (ID - Opere) che lo stesso si impegna ad eseguire.”. Ciò posto ciascun operatore economico facente parte del Raggruppamento potrà dimostrare il possesso del requisito di cui al punto 6.3 lett. E) con un massimo di due contratti per servizi di ingegneria e architettura analoghi a quelli oggetto di gara.
- 2) I requisiti di cui al punto 6.3 lett. E) devono essere posseduti dagli operatori economici partecipanti alla gara. I soggetti facenti parte del Gruppo di lavoro dovranno essere stabilmente legati all’operatore economico in una delle forme tra quelle di seguito indicate, pena l’esclusione, dell’operatore medesimo dalla procedura:
 - a. componente di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario, o rete di imprese;
 - b. associato di una associazione tra professionisti;
 - c. socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
 - d. dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA.

Quesito n. 2

Con la presente chiediamo conferma che il limite di 15 pagine indicato nell'art. 15 del Disciplinare per la redazione della Relazione Tecnica, non debba includere eventuali allegati (come, ad esempio, i curricula) e che non sia possibile caricarli in altre sezioni della Piattaforma

Risposta n. 2

Nell'offerta tecnica non è richiesta la presentazione di curricula. Eventuali allegati all'offerta tecnica non saranno oggetto di valutazione.

Quesito n. 3

Con riferimento alla Risposta n. 1 ai quesiti presentati che prevede che “Per quanto riguarda i criteri di valutazione 1.a e 1.b, non è previsto un numero massimo di esperienze da presentare, pertanto, il numero di pregresse esperienze da presentare in offerta tecnica rientra nella discrezionalità del singolo concorrente” si chiede di chiarire ulteriormente se, in caso di concorrente in RTP, i servizi da presentare debbano essere stati svolti da un unico componente del Raggruppamento oppure se possano riferirsi a più componenti. Restando in attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Risposta n. 3

In caso di RTI i servizi da presentare in offerta tecnica possono riferirsi ad ogni singolo componente del raggruppamento.

Quesito n. 4

Si chiedono Chiarimenti in merito alla Garanzia Provvisoria, in quanto nel disciplinare non è prevista, come da capitolo 9 - pag 23, mentre in fase di caricamento c'è lo slot dedicato obbligatorio.

Si chiede l'eventuale importo della garanzia provvisoria o se, in caso contrario, è possibile inserire un documento in cui si dichiara che la stessa non è dovuta.

Restando in attesa di cortese riscontro,

Risposta n. 4

Si conferma che la garanzia provvisoria non è richiesta in conformità a quanto previsto dall'art. 106, comma 11, del Codice.

Nel campo della Piattaforma si può inserire un documento con la seguente dicitura “In conformità a quanto previsto dall’art. 9 del Disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria.”.

